

PATRIMONIO Città di Settimo Torinese s.r.l.

Sede Legale: Piazza della Libertà 4 - 10036 Settimo Torinese (TO)
Sede operativa: Via Giannone 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)
P.E.C. - patrimoniosettimo@pec.it - P.IVA e C.F. 09702900011

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Esecuzione di lavori sulla base di progetto esecutivo validato ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO).

CUP: B39B18000140001 - CIG: 8208302916

Sommario

<i>Premesse</i>	3
<i>Articolo 1 Oggetto dell'appalto e definizioni</i>	3
<i>Articolo 2. Ammontare dell'appalto</i>	4
<i>Articolo 3 Modalità di stipulazione del contratto</i>	5
<i>Articolo 4 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi</i>	5
<i>Articolo 5 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni</i>	5
<i>Articolo 6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione</i>	6
<i>Articolo 7 Requisiti generali</i>	7
<i>Articolo 8 Requisiti speciali e modalità di comprova</i>	7
<i>Articolo 9 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE</i>	8
<i>Articolo 10 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili</i>	8
<i>Articolo 11 Avvalimento</i>	9
<i>Articolo 12 Subappalto</i>	9
<i>Articolo 13 Cauzione provvisoria</i>	9
<i>Articolo 14 Pagamento a favore dell'autorità di vigilanza</i>	11
<i>Articolo 15 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione, della offerta economica e sottoscrizione dei documenti di gara</i>	11
<i>Articolo 16 Soccorso istruttorio</i>	12

Articolo 17 Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa	13
Articolo 18 Contenuto della busta "B – offerta economica"	17
Articolo 19 Criterio di aggiudicazione.....	17
Articolo 20 Cause d'esclusione inerenti all'offerta economica.....	17
Articolo 21 Sedgio di gara.....	18
Articolo 22 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta amministrativa ed economica	18
Articolo 23 Valutazione delle offerte anomale.....	19
Articolo 23 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	20
Articolo 24 Definizione delle controversie.....	20
Articolo 25 Trattamento dei dati personali.....	21

Premesse

Con Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 5 del 31/1/2020, la Società - "PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE s.r.l."

Indirizzo sede operativa: Via Giannone 3 - Settimo Torinese - Telefono: 011-8028419 Fax: 011-8028428
Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara):
<http://www.patrimoniosettimo.it/index.php/amministrazione-trasparente/category/gare-in-corso>
PEC patrimoniosettimo@pec.it email ufficio.gare@patrimoniosettimo.it

ha determinato di individuare un contraente per l'esecuzione dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO)".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97 c. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il luogo di servizio esecuzione dell'appalto è Settimo Torinese codice NUTS: ITC11

CIG **B39B18000140001**

CUP **8208302916**

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dirigente Amministrativo dr. Alessandro Visentin.

La presente procedura è interamente svolta in forma tradizionale cartacea.

Il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in data 30/11/2018.

Articolo 1 Oggetto dell'appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento sotto descritto.

L'intervento è così individuato e denominato dalla Stazione appaltante: "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO)".

Descrizione sommaria: L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la Realizzazione di "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE A SERVIZIO DEL NUOVO POLO SPORTIVO SETTIMO T.SE", secondo le condizioni stabilite nel progetto esecutivo elaborato Gestwork Engineering S.r.l. con il coordinamento della Società S.A.T. s.c.a r.l. di Settimo Torinese, su richiesta del Comune di Settimo Torinese.

In sintesi, le lavorazioni previste in progetto sono le seguenti:

- allestimento cantiere e apprestamenti definiti nel PSC;
- estirpamento delle eventuali specie arbustive presenti nel lotto oggetto di intervento e scotico superficiale;
- demolizioni;
- movimenti terra;
- opere strutturali:
 - muro di sostegno in c.a. per rilevato stradale;
 - recinzione perimetrale del complesso polisportivo;
- cabina elettrica MT:
 - platea e prefabbricato;
- invarianza idraulica:
 - acque bianche;
 - acque nere;
- illuminazione pubblica;
- pavimentazione stradale:
 - strada;
 - piazzale palazzetto;
- opere di sistemazione a verde e paesaggistiche;
- smobilizzo del cantiere.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare di gara, dal C.S.A., dagli elaborati progettuali e tutti gli atti di gara richiamati, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative

previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dovrà dichiarare di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ed oneri posto a base di gara ammonta ad **euro 1.525.620,84** di cui:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:	euro 1.429.462,81
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO:	euro 96.158,03

Tutti gli importi indicati sono individuati al netto dell'IVA nella misura per legge applicabile al momento del pagamento.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti ed è comunque garantita la piena accessibilità anche alle piccole e micro-imprese.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, autostrade	OG 3	III	sì	958.872,36 (compresi oneri di sicurezza)	prevalente	40%
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	II	sì	369.710,93	scorporabile	100%
Impianti di pubblica illuminazione	OG 10	I	sì	197.037,55	scorporabile	100%
Totale				1.525.620,84		

Ai soli fini del subappalto si precisa che all'interno della categoria prevalente OG3 sono ricomprese lavorazioni riconducibili alle categorie OG12 (Opere Bonifica), di importo inferiore al 10% e quindi tale da non costituire categoria scorporabile, così come definite all'art. 3 c. 1 lett. oo-ter) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Stante la loro specifica natura, le lavorazioni rientranti nella cat. OG12 devono in ogni caso essere eseguite da soggetto rispondente ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In forza di quanto stabilito dall'art. 216, comma 14, Codice Appalti, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili OG6 e OG10 non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Le lavorazioni di cui alle categorie OG6 e OG10 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Tali categorie sono integralmente subappaltabili a soggetto/i in possesso delle idonee qualificazioni.

L'operatore sprovvisto di una o di entrambe le attestazioni SOA per le due suddette categorie OG6 e OG10 può altresì partecipare in ATI verticale, con imprese in possesso delle relative attestazioni SOA.

In caso di sub affidamento di una o più prestazioni tra quelle elencate all'art. 1, c. 53 l.190 del 2012:

- trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

dovranno essere rispettate le condizioni previste dall'art. 1 c. 52 della medesima legge ("white list").

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto, gli obblighi dell'appaltatore ed eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono dettagliati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il finanziamento complessivo dell'opera è garantito dagli stanziamenti relativi al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accordati al Comune di Settimo T.se.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 537.596,52.

Articolo 3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice dei contratti con l'unica eccezione degli oneri specifici della sicurezza, che verranno corrisposti "a misura", come indicato nell'art. 3 del CSA. L'importo del contratto per le opere a corpo, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuno dei contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi» sono vincolanti oltre che per la contabilizzazione degli Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del C.S.A.

Varianti in sede di offerta

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.

Durata

Per l'esecuzione delle opere sono previsti 280 (duecentoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di opere supplementari nei e con i limiti di cui allo stesso articolo 106.

Modifiche

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di modifiche non sostanziali nei limiti del 20% dell'importo a base d'asta.

Articolo 5 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Il Bando di gara;
2. Il presente Disciplinare di gara ed i relativi allegati:
 - Allegato 1: Facsimile "Domanda di partecipazione";
 - Allegato 2: Facsimile "Dichiarazione a corredo";
 - Allegato 3: Facsimile "Offerta economica";
 - Allegato 4: DGUE
3. Progetto esecutivo posto a base di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente, all'indirizzo

<http://www.patrimoniosettimo.it/index.php/amministrazione-trasparente/category/gare-in-corso>

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo patrimoniosettimo@pec.it almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Stazione Appaltante pubblicherà entro il quinto giorno antecedente il termine di presentazione della domanda di partecipazione, sul Profilo del Committente (all'indirizzo <http://www.patrimoniosettimo.it/index.php/amministrazione-trasparente/category/gare-in-corso>) in forma anonima, le richieste ricevute e le relative risposte, che costituiranno chiarimenti sulle norme di gara, vincolanti per Patrimonio medesimo e per tutti i concorrenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale o autografa, a mezzo PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 7 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra ipotesi di esclusione prevista da norme di legge inderogabili.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

Articolo 8 Requisiti speciali e modalità di comprova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

8.1 - Requisiti di idoneità professionale

- a) per i concorrenti di nazionalità italiana: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria e artigianato o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- b) nel caso di società cooperative: oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i..

Per i concorrenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, è richiesta la presentazione di una dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, dell'iscrizione, secondo le modalità dello Stato membro di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice Appalti, con allegazione alla domanda della relativa documentazione dimostrativa.

8.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali attinenti all'Appalto

- titolarità di attestazione/i SOA di categoria/e e classifica/e coerente/i con i lavori oggetto del presente Appalto, secondo quanto stabilito nell'art. 2 che precede;
- le lavorazioni rientranti nella cat. OG 12 devono essere eseguite da impresa rispondente ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In sede di partecipazione alla gara, il concorrente che non disponesse di tali requisiti dovrà necessariamente garantire l'impegno ad affidarne l'esecuzione ad impresa idonea.

L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta nel presente bando comporterà l'esclusione dell'offerta, fatta salva la facoltà del seggio di gara di invitare i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati, ai sensi dell'art. Art. 83 (**Criteria di selezione e soccorso istruttorio**) del D. Lgs n. 50/2016.

Articolo 9 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al paragrafo 8.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE chiamate all'esecuzione dell'Appalto;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici dell'Appalto e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 8.1 - lett. b): deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete, chiamate all'esecuzione dell'Appalto.

Requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente paragrafo 8.2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice Appalti:

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), per i consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e), per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) e per i GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) **di TIPO ORIZZONTALE**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), per i consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e), per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) e per i GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) **di TIPO VERTICALE**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), per i consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. e), per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f) e per i GEIE (art. 45, comma 2, lett. g) **di TIPO MISTO**, consistenti in raggruppamento di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del Codice Appalti, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice Appalti, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Articolo 10 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) si applica l'art. 47 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal d.l. 32/2019 convertito con modificazioni nella legge 55/2019.

Articolo 11 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente Articolo 5, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 12 Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili con la sentenza della Corte di Giustizia Europea Sez V del 26/9/2019 (causa -63/18) e nei limiti sotto indicati:

Categoria prevalente: subappaltabile nella misura massima del 40% a soggetto qualificato. Tale limite è motivato dall'interesse della Stazione Appaltante a far eseguire all'appaltatore selezionato, la cui effettiva qualificazione è stata verificata in sede di gara, le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente che caratterizza l'appalto, in misura non inferiore al 60%.

Categorie scorporabili: interamente subappaltabili a soggetti qualificati.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare. **In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

Articolo 13 Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice Appalti, pari ad € 30.512,42 (equivalente al 2% del prezzo posto a base di gara), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice Appalti;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico e in assegni circolari;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, salvo che per le micro, piccole e medie imprese;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 14 Pagamento a favore dell'autorità di vigilanza

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ammontante per la gara in oggetto a € 140,00 (centoquaranta/00), secondo le modalità previste dal servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG) messo a disposizione dall'Autorità e disponibile al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento in tempo utile, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 15 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione, della offerta economica e sottoscrizione dei documenti di gara

La domanda di partecipazione alla procedura completa di ogni suo elemento deve essere redatta in lingua italiana e deve pervenire entro il giorno **12 marzo 2020 ore 12.00**, a mezzo Raccomandata a/r ovvero mediante consegna a mani, in plico chiuso e sigillato. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. La consegna dei plichi è ammessa esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo di Patrimonio Città di Settimo Torinese con sede in Via Giannone 3 - 10036 Settimo Torinese (TO) che rilascerà apposita ricevuta, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, tranne che per l'ultimo giorno utile di ricezione delle offerte in cui il termine è fissato alle ore 12.00.

Il plico deve recare, all'esterno, le diciture:

- Oggetto della procedura: "Procedura aperta per i lavori di completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo" CIG 8208302916;
- data e orario di scadenza per la presentazione della istanza;
- il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico e fax della Società richiedente o, in caso di RTI, la denominazione, l'indirizzo e i recapiti di tutti i componenti del raggruppamento, con l'indicazione dell'impresa mandataria;
- sul plico dovrà essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura "NON APRIRE".

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo rilevata dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione Aggiudicatrice; pertanto, non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

La tempestività dell'invio o del deposito della istanza è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Aggiudicatrice ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenisse all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta a conclusione delle operazioni di gara.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti ciascuna l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa";
- "B - Offerta economica";

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica, potrà essere prodotta in copia, fermo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'esibizione di uno o più documenti in originale o in copia autentica.

Ferma restando ogni altra previsione di Legge e del presente Disciplinare di gara, saranno escluse le richieste plurime, condizionate, tardive, alternative. La richiesta e la partecipazione alle successive fasi vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice Appalti per 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione a corredo e l'offerta economica potranno essere redatte secondo i modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.patrimoniosettimo.it/index.php/amministrazione-trasparente/category/gare-in-corso>. In ogni caso ne dovranno comunque contenere tutti gli elementi.

Nessun rimborso spetterà agli operatori per eventuali spese di partecipazione alla presente procedura.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice Appalti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione Aggiudicatrice e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 16 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 17 Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa

La busta A - "Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione a corredo, il DGUE, nonché la documentazione integrativa, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

17.1 Domanda di partecipazione e dichiarazione.

La domanda di partecipazione alla gara è redatta in carta semplice, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura.

17.2 Documento di gara unico europeo.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche (Allegato n. 4). Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere stampato, firmato e inserito all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Sono indicate dalla Stazione Appaltante nel modello allegato (All. 4).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Subappalto: Si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente indica unicamente se intenda o meno fare ricorso al subappalto e, in caso affermativo, per quali prestazioni ed in quale misura, nei limiti previsti dagli artt. 2 e 12 del presente Disciplinare di gara.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'Articolo 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le attestazioni di cui alla Parte III del DGUE, lettera A (motivi legati a condanne penali) e lettera D primo comma (legislazione antimafia) **riguardano tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro).

Le attestazioni di cui alla Parte III del DGUE, lettera A (motivi legati a condanne penali) e lettera D primo comma (legislazione antimafia) **riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, comma 3 del Codice** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Pertanto, il concorrente – qualora ne ricorrano le condizioni – deve ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui sopra, con riferimento a ciascuno dei soggetti tra quelli elencati all'art. 80 c. 3 del Codice, **o inserendole nel DGUE ovvero utilizzando l'Allegato 2: Facsimile "Dichiarazione a corredo"**.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste.

Il DGUE deve essere presentato:

- **nel caso di raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **nel caso di aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- **nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- **In caso di avvalimento**, da ciascuna impresa ausiliaria.

17.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

17.3.1 Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le seguenti circostanze:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. (Qualora la dichiarazione non sia già stata resa nella Parte II lett. B del DGUE): i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica ricoperta) dei soggetti di cui

- all'art. 80, comma 3 del Codice, compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
3. di aver preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del lavoro sia sulla determinazione della propria offerta;
 4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
 5. *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)*: di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 6. i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
 7. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara per la quale la presente istanza viene presentata, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679;
 8. *(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17.3.2 Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* copia delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
- **Copia fotostatica di un documento d'identità** del sottoscrittore;
- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.3.3 Ulteriore documentazione, in caso di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- **DGUE, a firma dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice**, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice** sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- **PASSOE dell'ausiliaria**;

17.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti - parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le parti - parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti - parti/categorie di lavori,, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti - parti/categorie di lavori, i, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti - parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **In caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti - parti/categorie di lavori,, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- **In caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- o le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Articolo 18 Contenuto della busta “B – offerta economica”

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante allegato (Allegato 3) al presente disciplinare di gara e contiene i seguenti elementi:

- Ribasso percentuale unico al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza, da applicarsi sull'importo di € 1.429.462,81. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate nel presente disciplinare per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al paragrafo 17.1.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta

Articolo 19 Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, in quanto l'importo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria.

Trattandosi di lavori da stipulare in parte a corpo ed in parte a misura e poiché la parte a misura riguarda unicamente gli oneri per la sicurezza, il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza.

In applicazione dell'art. 97 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno 10.

Nel caso in cui, invece, le offerte ammesse siano inferiori a 10 e sempre che siano in numero pari o superiore a 5, si procederà comunque al calcolo della soglia di anomalia ed alla conseguente valutazione di congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a detta soglia, secondo quanto previsto dall'art. 97, co.2 bis e 3 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla quinta cifra decimale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse, in seduta pubblica.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art 97, comma 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.

Articolo 20 Cause d'esclusione inerenti all'offerta economica

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Sono escluse in fase di esame della «Offerta Economica» le offerte:

- mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che recano l'indicazione di offerta senza ribasso o in aumento;

- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata, oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Articolo 21 Seggio di gara

Le operazioni di gara sono svolte dal RUP assistito da un segretario.
Il seggio di gara così composto redige appositi verbali relativi alle attività svolte.

Articolo 22 Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta amministrativa ed economica

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 13 marzo 2020 alle ore 9:00**, presso la sede operativa della Stazione Appaltante, in Settimo Torinese, Via Giannone 3, terzo piano.

Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

La prima seduta potrà essere anticipata o rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla disponibilità dichiarata dalla Commissione.

Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno. L'eventuale nuova data della prima seduta di gara verrà resa nota mediante comunicazione sul profilo internet della stazione appaltante www.patrimoniosettimo.it, ove pubblicato il bando di gara. Le eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che verranno rese note con le medesime modalità di cui sopra.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolare presentazione delle offerte.

22.1 A seconda del numero di offerte presentate, la procedura si svolgerà secondo una delle due modalità di seguito indicate.

22.1.1 Ipotesi 1 - Nel caso in cui il numero di offerte sia inferiore a 10, il seggio di gara procederà:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ove ne ricorrano le condizioni, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice e del precedente Articolo 16;
- a proporre alla Stazione Appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e quindi alla lettura dei ribassi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, in seduta pubblica viene redatta la graduatoria.

Successivamente, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, si procede al calcolo della soglia di anomalia sulla base del metodo di cui all'art. 97 comma 2-bis del Codice ed alla valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia. La verifica di congruità delle offerte di cui al successivo art. 23, è svolta dal RUP, secondo le modalità definite dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice..

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.

22.1.2 Ipotesi 2 - Nel caso in cui il numero di offerte sia pari o superiore a 10, la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art 133 comma 8 del Codice, applicabile sino al 31/12/2020 anche ai settori ordinari ai sensi dell'art. 1 c. 3 del d.l. 32/2019 convertito con modificazioni nella l. 55/2019.

Pertanto il seggio di gara procederà nella prima seduta pubblica a:

- aprire le buste B che contengono l'offerta economica e a dare lettura dei ribassi offerti;;
- calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 o 2 bis del Codice;
- **escludere automaticamente le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** e determinare la graduatoria.

Successivamente, senza soluzione di continuità con la fase di apertura delle offerte economiche, il seggio

individua i concorrenti ai quali – oltre al miglior offerente – dovrà essere estesa la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.

A tal fine procede al sorteggio del 10%, arrotondato all'unità superiore, dei concorrenti ammessi, escludendo dalla base di calcolo il miglior offerente.

Vengono quindi aperte le buste "A-Documentazione amministrativa" presentate dai concorrenti come sopra individuati, per verificare l'adeguatezza della documentazione ivi contenuta, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché la sussistenza delle seguenti condizioni:

1. che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2. che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante attiva il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice e del precedente articolo 16.

L'esclusione dalla gara in esito alla verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità degli offerenti come sopra individuati, comporta l'escussione della cauzione provvisoria presentata dal concorrente escluso.

In caso di esclusione di uno o più concorrenti sottoposti a verifica, si procede a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97 ed a stilare una nuova graduatoria.

Le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art 76 comma 5 del Codice.

Oltre al miglior offerente ed ai concorrenti sorteggiati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la documentazione amministrativa di qualunque altro concorrente, per il quale possano sorgere dubbi circa l'effettiva regolarità dell'offerta.

Articolo 23 Valutazione delle offerte anomale

Qualora si verifichi la condizione prevista al precedente paragrafo 22.1.1, ultimo capoverso (numero di offerte ammesse pari o superiore a 5 e inferiore a 10), nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della struttura tecnica della Stazione Appaltante, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del Codice, commi 4 e segg..

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Articolo 23 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-*bis* e 89 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà – nell'esclusiva tutela del pubblico interesse – di ricorrere alla consegna dei lavori in via d'urgenza di cui all'art. 32 c. 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché la polizza assicurativa di cui all'art. 32 del CSA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500 La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 24 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 25 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del consenso degli interessati. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trattamento dei dati: i dati saranno trattati sia con modalità tradizionali che con procedure informatizzate e telematiche. La documentazione cartacea è conservata presso gli uffici di Patrimonio (via Giannone 3, Settimo Torinese), mentre i dati in forma elettronica sono conservati presso la Server Farm, di proprietà della società SAT s.c.r.l. (in qualità di Responsabile del trattamento dei dati), in via Ariosto 36bis, Settimo Torinese.
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, del diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di notifica, di portabilità, di opposizione. La Patrimonio s.r.l. non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici.

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento, ricorrendo ai recapiti sotto indicati:

- Titolare del trattamento: Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. a socio unico, con sede legale in Piazza delle Libertà n. 4, Settimo Torinese (TO)
- Responsabile della protezione dei dati della Patrimonio srl, Via Giannone, 3 (3° piano) – 10036 Settimo T.se (TO), email: stefano.turi@outlook.com e/o privacy@patrimoniosettimo.it.

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito della Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. all'indirizzo: <http://www.patrimoniosettimo.it/index.php/privacy-2>.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Facsimile "Domanda di partecipazione";
- Allegato 2: Facsimile "Dichiarazione a corredo";
- Allegato 3: Facsimile "Offerta economica";
- Allegato 4: DGUE.